

STATUTO

**LA COSTA DEL MITO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO EMPEDOCLE AG VIA
GRANCIARA 38

Numero REA: AG - 225740

Codice fiscale: 03082510847

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la	
	conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge,	
	esonero il notaio da ogni responsabilità al riguardo.	
	Ri-	
	chiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto	
	dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto	
	di mio pugno. Viene letto da me Notaio, ai comparenti che	
	l'approvano e lo sottoscrivono. Consta di sei fogli di cui	
	occupa ventidue pagine e quanto fin qui della ventitreesima.	
	Viene sottoscritto alle ore venti e minuti trenta.	
	Firmato: Marco Bruno, Caruana Samanta, Capraro Filippina	
	Ilaria, Cinzia Caruana, Libertino Ciofalo, Lattuca Calogero,	
	Giuseppe Lattuca, Marcello La Placa, Zambito Alessandra	
	Crocetta, Cumella Christian, Di Monte Calogero, GIUSEPPINA	
	COMPARATO NOTAIO.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Porto Empedocle	
	la Società cooperativa denominata "LA COSTA DEL MITO	
	Societa' Cooperativa Sociale ETS"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	

	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro , è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo il perseguimento dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai	
	sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;	
	b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicati nel	
	successivo art. 4, nei diversi settori: turistico culturale,	
	agricolo, industriali, commerciali o di servizi,	
	finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett.	
	b) ed art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con	

	quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	

	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto	
	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro , è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo il perseguimento dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	

	dei cittadini attraverso:	
	la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi	
	dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;	
	lo svolgimento di attività d'impresa, indicati nel	
	successivo art. 4, nei diversi settori: turistico culturale,	
	agricolo, industriali, commerciali o di servizi,	
	finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett.	
	b) ed art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con	
	quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore su scala locale, nazionale e	

	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto	
	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	

	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della	
	Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come	
	più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :	
	area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli	
	elencati nell'articolo 1 lett. A) L. 381/91:	
	Assistenza Sociale, Servizi Sociali, Assistenza Sanitaria e	
	Sociosanitaria	
	Gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona rivolti a minori, disabili, anziani e soggetti	
	svantaggiati;	
	Servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	Coordinamento e gestione di servizi socio-assistenziali	
	generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici,	
	prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	
	convenzione con enti pubblici e privati;	
	L'assistenza e la cura di bambini, minori, anziani,	
	ragazze-madri, soggetti disabili, volte all'integrazione	
	nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed	
	emanande;	

	Assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato.	
	Fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura etc, in favore di anziani,	
	ammalati, disabili ed ai degenti.	
	Gestione e fornitura dei servizi tipici degli ausiliari	
	socio sanitari e socio sanitari specializzati presso le	
	aziende sanitarie pubbliche, convenzionate e private;	
	Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le	
	terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate	
	a migliorare le condizioni di salute e le funzioni	
	sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati	
	anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la	
	coltivazione delle piante;	
	Istituzione e/o gestione di servizi di ogni genere rivolti	
	ai minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici,	
	psichici, morali)	
	Prevenzione e rieducazione di minori soggetti a	
	provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche	
	nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;	
	Servizi ed interventi finalizzati al sostegno di adolescenti	
	e giovani in difficoltà, ivi comprese iniziative a sostegno	
	del disagio giovanile e alla prevenzione della criminalità	

	minorile.	
	Lotta, prevenzione ed assistenza alle donne vittime di	
	violenza;	
	Realizzazione e gestione di centri anti violenza, case ad	
	indirizzo segreto e/o qualsiasi altra struttura di	
	ospitalità per come previsto dalla normativa vigente e	
	futura;	
	Assistenza alle gestanti e ragazze-madri mediante	
	prestazioni anche a domicilio, di assistenza sociale,	
	psicologica e legale	
	Realizzazione di strutture di ospitalità e case di	
	accoglienza per gestanti e madri con figli	
	Realizzazione di interventi e servizi sociali per	
	l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei	
	soggetti disabili fisici, psichici e con disturbi dello	
	sviluppo, ivi compreso lo sviluppo di studi sulle condizioni	
	ed i problemi delle persone svantaggiate e l'effettuazione	
	di indagini conoscitive;	
	Attività di prevenzione e/o riabilitazione volte	
	all'inclusione sociale di soggetti con disabilità e/o	
	dipendenze patologiche ivi compreso la creazione e gestione	
	di centri per il recupero delle disabilità fisiche,	
	psichiche e sensoriali mediante lo svolgimento di attività,	
	a titolo esemplificativo di: terapia equestre, idroterapia,	
	attività psicomotoria, logopedia;	

	Realizzazione e gestione di Comunità Terapeutiche Assistite	
	per soggetti affetti da psicopatologia a cui è dedicato un	
	programma di intervento terapeutico riabilitativo anche in	
	regime di lungodegenza;	
	L'esercizio di attività di trasporto dei soggetti	
	normodotati e/o disabili in genere;	
	Creazione e gestione di Istituto di ricovero a semiconvitto,	
	Centri diurni di assistenza ed incontro, Comunità alloggio,	
	Casa albergo, Centro accoglienza per ospitalità diurna o	
	residenziale temporanea, Comunità di tipo familiare, Casa	
	famiglia e qualsiasi altra tipologia di struttura di	
	assistenza socio-assistenziale prevista dalla normativa	
	regionale, nazionale ed europea in favore di Anziani,	
	Disabili e Minori;	
	Creazione e gestione di Comunità alloggio per minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile,	
	per minori soggetti di abusi,	
	Realizzazione e gestione di comunità e/o centri	
	specializzati nel trattamento di dipendenze da sostanze	
	(alcol, droga, etc), da comportamento (gioco d'azzardo,	
	etc.) e da depressione;	
	Assistenza post-penitenziale;	
	Realizzazione e gestione di residenze per l'esecuzione delle	
	misure di sicurezza (R.E.M.S.) adibite all'accoglienza di	
	autori di reato ritenuti infermi o seminfermi di mente,	

	nonché socialmente pericolosi ;	
	Realizzazione e gestione di Case di riposo , Centri per i	
	disturbi cognitivi e delle forme di demenza, Strutture di	
	residenza protetta, Residenze Sanitarie Assistenziali	
	(R.S.A.) per anziani e disabili.	
	L'istituzione e la gestione del Tele-soccorso,	
	Tele-assistenza e Tele-medicina	
	Assistenza e gestione di servizi	
	socio-educativi-assistenziali rivolti ad immigrati e/o	
	extracomunitari finalizzati all'integrazione alla vita	
	sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;	
	Realizzazione e gestione di centri di ascolto, sportelli	
	informativi e di orientamento per immigrati e/o	
	extracomunitari;	
	Realizzazione di corsi di lingua ed attività culturali,	
	ludiche e ricreative per immigrati e/o extracomunitari ivi	
	compresa la mediazione interculturale;	
	Favorire la formazione professionale di immigrati e/o	
	extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le	
	capacità lavorative degli stessi;	
	La realizzazione e gestione di Centri di accoglienza,	
	Comunità alloggio, Centri di Incontro ed Integrazione e	
	qualsiasi altra Struttura prevista dalla normativa	
	regionale, nazionale ed europea vigente, volti	
	all'assistenza ed al sostegno per l'integrazione e	

	l'inclusione sociale degli immigrati e/o extracomunitari;	
	Educazione, Istruzione E Formazione	
	Costituzione e gestione di equipe di aiuto integrativo socio	
	psicopedagogico e specialistico per attività scolastiche e	
	parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche o	
	private che a domicilio che permettono di innalzare il	
	livello culturale didattico ai ragazzi svantaggiati,	
	disabili ed extracomunitari;	
	Realizzazione forme di orientamento e formazione	
	professionale, stage di apprendimento e di tirocinio per	
	soggetti disabili;	
	Educazione, istruzione e formazione professionale e attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educative;	
	Organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento di	
	ogni ordine e grado, anche su richiesta di Enti pubblici e	
	privati o in cooperazione con Enti, Istituti, Scuola,	
	Università Aziende etc.	
	Istituzione di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica	
	Superiore (IFTS) quale offerta formativa post-secondaria	
	integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro	
	rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla	
	domanda di figure professionali tecniche di livello	
	medio-alto.	
	Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione	
	e specializzazione nel campo: agricolo, industriale,	

	commerciale, dei servizi, tecnologico e informativo, della	
	conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale,	
	artistico, architettonico e monumentale e dell'assistenza	
	sociale, sanitaria e riabilitativa.	
	Organizzazione e gestione di conferenze, seminari, Forum,	
	etc. La promozione di attività editoriali, stampa,	
	pubblicità di testi, riviste, etc, attinenti agli scopi	
	sociali, sia su carte che su qualsiasi supporto informativo	
	ed in Braille;	
	Promozione di attività di studio e ricerche in campo	
	scientifico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale,	
	ambientale, etc, anche in collaborazione con enti pubblici e	
	privati, Onlus, istituti, Università e Centri di ricerca,	
	nonché monitoraggio, informazione e comunicazione,	
	conservazione anche mediante la costituzione di biblioteche,	
	banche date e qualsiasi altro strumento idoneo.	
	Realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero,	
	d'integrazione delle attività scolastiche e per la	
	prevenzione del disagio giovanile;	
	Servizio di baby sitter a domicilio o presso le	
	organizzazioni di lavoro, centri educativi/	
	ricreativi/culturali etc.	
	Gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi	
	ausiliari di collegamento. Gestione di strutture sociali	
	scolastiche e parascolastiche e quant'altro possa essere	

	necessario ad assicurare condizioni materiali e sociali che	
	permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il	
	libero armonico sviluppo del bambino.	
	Progettazione e gestione di scuole d'infanzia, scuole	
	primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi	
	estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro	
	servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e	
	all'assistenza della prima infanzia, bambini, adolescenti e	
	giovani;	
	Istituzione di scuole aziendali, istituti normali o speciali	
	di ogni ordine e grado, centri e istituti di formazione	
	professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le	
	persone normodotate che per disabili, sia in regime di	
	convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o	
	parificate e/o legalmente riconosciute, nonché centri o	
	Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione	
	professionale;	
	Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche,	
	ludiche o ricreative di interesse sociale incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale;	
	Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	

	della povertà educativa:	
	Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	
	svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione	
	internazionale o senza fissa dimora;	
	Promozione e Tutela dei Diritti Umani, Civili, Sociali e	
	Politici	
	Promuovere la cooperazione allo sviluppo del riconoscimento	
	della centralità della persona umana, nella sua	
	dimensione individuale e comunitaria, in conformità coi	
	programmi e con le strategie internazionali	
	definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre	
	organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.	
	Promuovere e gestire iniziative finalizzate a sradicare la	
	povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le	
	condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno	
	sviluppo sostenibile;	
	Promuovere e gestire iniziative finalizzate a tutelare e	
	affermare i diritti umani, la dignità	
	dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari	
	opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di	
	diritto;	
	Promuovere e gestire iniziative per prevenire i conflitti,	
	sostenere i processi di pacificazione, di	
	riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto,	

	di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni	
	democratiche.	
	Fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni	
	di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi	
	Tutela dell'ambiente	
	Realizzazione e gestione di progetti finalizzati	
	all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia	
	della biodiversita' nonche' alla diffusione della	
	conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di	
	fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello	
	regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di	
	bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta'	
	sociale, fisica e psichica.	
	favorire il recupero e la donazione delle eccedenze	
	alimentari a fini di solidarieta' sociale, destinandole	
	in via prioritaria all'utilizzo umano;	
	Favorire il recupero e la donazione di medicinali, di	
	prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di	
	solidarieta' sociale));	
	Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con	
	le scuole ed organizzazioni culturali e sociali;	
	Organizzazione e Gestione di Attivita' Turistiche di	
	Interesse Sociale, Culturale o Religioso	
	Realizzazione e gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile nella societa': parchi pubblici,	

	stabilimento idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche,	
	alberghi, villaggi turistici, sale per attività	
	socio-culturali, etc.	
	Creazione e gestione di impianti polivalenti;	
	Gestione di strutture ricettive di ogni tipo per fornire	
	alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone	
	che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni	
	di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento	
	ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere	
	e simili.	
	Realizzazione e gestione di alloggi sociali da adibire ad	
	uso residenziale in locazione ad individui e/o nuclei	
	familiari che non sono in grado di accedere alla locazione	
	di alloggi nel libero mercato anche tramite recupero e	
	ristrutturazione di alloggi pubblici e privati, con il	
	ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche di ogni	
	tipo.	
	Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale	
	a oggetto plurimo le attività di cui alla precedente lettera	
	a) sono funzionalmente connesse alle seguenti attività:	
	b) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai	
	sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91:	
	In particolare la cooperativa potrà, svolgere le seguenti	
	attività:	
	Settore Turistico culturale:	

	Curare, anche su affidamento dell'autorità competente, e	
	procedere alla manutenzione, l'inventario, la catalogazione,	
	l'archiviazione, il restauro dei beni mobili ed immobili	
	storici, artistici, monumentali e culturali, al fine	
	dell'ottima fruizione da parte dell'eventuale utenza;	
	Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del	
	patrimonio faunistico ed ambientale del territorio.	
	La gestione d'impianti e attività sportive dilettantistiche,	
	ricreative e di ristorazione; servizi per l'utilizzo del	
	tempo libero con particolare attenzione agli aspetti	
	culturali e sociali, anche gestendo in proprietà o in	
	affitto, sia in proprio che in collaborazione con altri	
	ristoranti, alberghi, luoghi d'interesse culturale e	
	artistico, nonché impianti per il tempo libero, altre	
	strutture della ristorazione, nonché operando nel turismo	
	scolastico, sociale, culturale, metropolitano, itinerante,	
	congressuali, agriturismo e della terza età.	
	L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la	
	tutela e la valorizzazione del paesaggio, delle bellezze	
	naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei	
	nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e	
	turistica del territorio e del patrimonio culturale.	
	Gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di	
	proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione	
	e manutenzione di aree di interesse archeologico.	

	Organizzazione e gestione di spettacoli vari; allestimento	
	mostre, eventi congressuali e fieristici, cerimonie,	
	formazione didattica ed attività di intrattenimento.	
	Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in	
	collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca,	
	musei ed associazioni	
	Redazione di studi, progetti di consolidamento, recupero e	
	restauro conservativo degli edifici pubblici e privati, dei	
	beni culturali, dei centri storici.	
	L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, agriturismo, ristoranti, servizi ricettivi e di	
	ospitalità, gestione di case vacanza, bed and breakfast	
	attività di catering, mediante la somministrazione e vendita	
	al pubblico di alimenti e bevande nelle varie forme previste	
	dalla legge.	
	Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni e di attività culturali, artistiche e ricreative	
	di interesse sociale.	
	Realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper.	
	area tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di	
	itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari,	
	archeologici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.);	
	Organizzazione di campi scuola.	
	Ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la	
	conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di	

	soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione	
	ambientale;	
	Progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di	
	acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;	
	Realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi	
	sportivi in genere, piscine, palestre maneggi ed ogni altra	
	opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;	
	Gestione di attività di formazione ed addestramento	
	realizzate anche con l'ausilio delle regioni del fondo	
	sociale europeo e di qualsiasi Ente o istituzione pubblica e	
	privata presso la propria sede o presso altre strutture in	
	tale ambito la società potrà:	
	gestire attività di formazione professionale del	
	personale;	
	gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo.	
	Commercializzazione al dettaglio di prodotti;	
	Servizio Info Point.	
	Servizio guida turistica,	
	Servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto	
	e natanti, costruire e gestire porti e pontili per	
	l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi	
	tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole,	
	uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche,	
	corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di	
	fotografie e riprese sottomarine, sport acquatici lavori	

	subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e	
	divisione sub	
	Servizi agricoli	
	Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di	
	personale qualificato per attività connesse;	
	Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del	
	territorio mediante iniziative promozionali.	
	Servizi a tutela dell'ambiente	
	Cura e custodia del verde pubblico e privato: giardini,	
	aiuole, parchi, ville etc;	
	Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi,	
	laghi, boschi e simili;	
	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia	
	di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.;	
	Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici,	
	elettrici, ecc. sia essi comunali che privati;	
	Spazzamento di rifiuti urbani;	
	Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti	
	solidi urbani e raccolta differenziata;	
	Stoccaggio di rifiuti solidi urbani in stazioni di	
	trasferimento e/o in adeguate strutture ricettive di	
	materiale proveniente da raccolta differenziata anche con	
	gestione di isole ecologiche comunali e consortili;	
	Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui	
	abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,	

	elettrodomestici, veicoli, ecc;	
	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali anche derivanti	
	da attività sanitarie;	
	Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc	
	Riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;	
	Produzione di compost derivato da rifiuti	
	Servizi	
	Aggiornamento toponomastica stradale;	
	Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi	
	tipo ;	
	Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di	
	plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate	
	normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori	
	su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione	
	di bollette Enel, Telecom e simili;	
	Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.	
	Servizi e gestione autoambulanze;	
	Servizi cimiteriali di qualsiasi genere;	
	L'organizzazione e la gestione dell'attività di	
	facchinaggio, carico/scarico merci e logistica in genere,	
	confezionamento, assemblaggio, cernita, sbavatura, presso	
	laboratori di assemblaggio industriali e/o artigianali e	
	trasporto di beni e persone anche conto terzi via terra e/o	
	via mare e ogni altra attività similare.	
	L'organizzazione e la gestione di altri servizi quali:	

	pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione sia in ambito civile che industriale.	
	Servizio di custodia, sorveglianza, portierato e relativi	
	servizi ausiliari e di supporto presso imprese, enti	
	pubblici o privati.	
	Curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e	
	manutenzione di posteggi pubblici e/o privati anche mediante	
	convenzione con enti pubblici o privati;	
	Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;	
	Servizi di Dog sitter, lavaggio e tolettatura per animali	
	domestici.	
	Progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di	
	impianti per la cattura, ricovero e custodia assistenza	
	veterinaria, pronto soccorso degli animali	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	

	Potrà sottoscrivere, convenzioni, accordi, protocolli etc.	
	con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, comunità	
	montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie	
	Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di	
	volontariato, etc.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative ed emettere	
	strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice	
	civile.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà	
	di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
	purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione	
	non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale	

	determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dello scopo sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	

	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	

	esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio	
	di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	

	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	
	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	

	Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	

	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	

	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dal Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	

	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	

	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione	
	giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	dal successivo articolo 21 e fatto salvo quanto previsto per	
	il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa.	

	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non	
	oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al	
	socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a	
	mezzo Pec ; in caso di diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	

	nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui	
	all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario,	
	che abbia cessato in via definitiva l'attività di	
	volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia	
	cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	

	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o a mezzo Pec.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	

	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	

	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	

	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 200,00 (duecento	
	virgola zero zero)	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne	
	altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore	
	il valore della quota, così come previsto al successivo	
	articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	

	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 50.000,00	

	euro di capitale sottoscritto;	
-	3 voti oltre 50.001,00 euro e fino a 100.000,00	
	euro di capitale sottoscritto;	
-	4 voti oltre 100.001,00 euro e fino a 200.000,00	
	euro di capitale sottoscritto;	
-	5 voti oltre 200.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
e)	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
1)	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a)	dai conferimenti effettuati dai soci operatori	

	rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 200,00	
	(duecento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge.	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al	
	Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta	
	giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato	
	prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio	
	nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	

	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, apposta, se obbligatorio	
	per legge e comunque su scelta degli organi sociali, somme	
	al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto	
	previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi	
	dell'art. 2521, ultimo comma del codice civile che	
	definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne	
	l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi	
	non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	

	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	In applicazione di quanto previsto ai commi precedenti	
	l'assegnazione del ristorno ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da	
	ciascun socio o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 se ed in quanto la	
	redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano	
	obbligatori per legge;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	

	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o	
	del revisore legale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale	
	dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	

	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata	
	a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica,	
	ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10	

	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	

	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	tre voti in base all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	

	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se	
	nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	

	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (cinque) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	Non possono ricoprire la carica di amministratori i	

	soggetti di cui all'art. 2382 del codice civile	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di	
	soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero	
	compiti direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della	
	cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro	
	o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura	
	patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata	
	prevista dalla legislazione vigente al momento della nomina,	
	e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica,	

	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	

	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al all'organo di controllo, se nominato,	
	di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo amministrativo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	
	amministrativo l'assemblea può essere convocata da ogni	
	socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	

	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	

	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei	
	requisiti di legge	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	

	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	

[illegible]

[illegible]